



# TRIBUNALE DI MILANO



## Sezione VIII penale

- l'esito delle analisi veniva riportato nei rapporti di prova e compendiato nella relazione ARPA dell'1.6.2020.

Ciò premesso, come già sopra brevemente enunciato, il P.M., all'esito dell'escussione del teste ing. [redacted], ha chiesto la produzione sia della relazione ARPA, sia dei rapporti di prova ad essa allegati, sostenendo di avere svolto "un'attività di consulenza attraverso l'ARPA", consistita in un accertamento sull'area "che può essere ripetuto".

Le difese degli imputati e degli enti sopra elencati si sono opposte eccependo la nullità ex art. 178 co. 1 lett. c) c.p.p. o comunque l'inutilizzabilità dei suddetti accertamenti in quanto attività irripetibili svolte senza applicare la disciplina di cui all'art. 360 c.p.p., nonostante la pendenza di un procedimento penale, con ciò non ponendo in condizione i soggetti allora indagati di verificare le modalità di prelievo del materiale, di partecipare all'attività di analisi e di eseguire controanalisi.

I difensori hanno inoltre nuovamente contestato l'assenza dei rapporti di prova nel fascicolo posto a disposizione delle parti, sia in sede di avviso di conclusione delle indagini sia in occasione dell'udienza GUP (questione già proposta all'Udienza Preliminare del 26.10.2022 e, successivamente, in dibattimento in sede di ammissione delle prove).

Va premesso che il codice di procedura penale regola l'attività di accertamento tecnico nella fase delle indagini preliminari agli artt. 359 e 360.

L'art. 359 c.p.p. prevede che "il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera".

L'art. 360 c.p.p. dispone che quando tali accertamenti riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, gli indagati, la persona offesa e i relativi difensori devono essere avvisati del conferimento dell'incarico e della possibilità di nominare propri consulenti tecnici.

Nel caso di specie, come riferito dai testi [redacted] e [redacted] a seguito dell'esecuzione del sequestro dell'intera area di [redacted] avvenuta il 4.12.2019, i tecnici dell'ARPA su incarico della P.G. delegata dalla Procura per lo svolgimento delle indagini hanno proceduto a verificare il profilo del terreno mediante diverse attività: analisi dell'area mediante utilizzo di un elettromagnetometro; esecuzione delle trincee; campionamento e analisi chimica e merceologica dei campioni raccolti.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.

# TRIBUNALE DI MILANO



## Sezione VIII penale

---

Pur in assenza di un espresso richiamo agli artt. 348, co. 4, c.p.p. e all'art. 359 c.p.p., è emerso pacificamente dall'istruttoria che le attività sono state svolte dalla Polizia Giudiziaria – su delega del P.M. – con l'ausilio di tecnici dell'ARPA.

A prescindere dal *nomen iuris* nella specie utilizzato, occorre valutare la disciplina applicabile alla luce delle caratteristiche dell'attività eseguita in concreto.

In proposito, deve infatti essere operata una distinzione tra le operazioni preliminari, consistite in rilievi fotografici, ricognizioni, osservazioni e verifiche sul terreno – anche negli strati immediatamente sottostanti la superficie – che si sono limitate a “fotografarne” le condizioni e le caratteristiche in un determinato momento, e le operazioni tecniche in senso stretto di campionamento e analisi.

Lo svolgimento delle prime può essere ricondotto ad attività meramente materiali, il cui esito può sempre essere oggetto di testimonianza di tipo descrittivo da parte del personale, di P.G. o ausiliario, che vi ha partecipato.

Diversamente, il campionamento e le successive analisi rientrano nella disciplina di cui agli artt. 359 e 360 c.p.p., trattandosi di operazioni richiedenti specifiche competenze tecniche.

Ciò posto, avuto riguardo alla ricostruzione degli eventi svolta in esordio, deve rilevarsi che, al momento della loro esecuzione, i prelievi di materiale e l'esecuzione delle analisi ricadevano certamente nella disciplina di cui all'art. 359 c.p.p. Difatti, originariamente, tali attività erano ontologicamente ripetibili dal momento che l'area oggetto di indagine era sottoposta a sequestro e quindi non soggetta a modificazioni.

Invero, la situazione di vincolo avrebbe consentito di ripetere in ogni momento il prelievo di materiale dal terreno e di procedere alle relative analisi, eventualmente anche nelle forme della perizia disposta dal Giudice.

L'accertamento tecnico è tuttavia divenuto irripetibile nel momento in cui l'area sottoposta a verifica è stata restituita alla proprietà, a seguito dell'accoglimento del ricorso proposto al Tribunale del Riesame dalla difesa

Tale situazione integra un'ipotesi di irripetibilità sopravvenuta e non imprevedibile delle operazioni di campionamento ed analisi del terreno.

Invero, il Pubblico Ministero, se avesse voluto assicurare la prova precedentemente raccolta attraverso un accertamento tecnico non garantito, avrebbe dovuto eseguirlo di nuovo, questa volta ai

# TRIBUNALE DI MILANO



## Sezione VIII penale

sensi dell'art. 360 c.p.p., prima che la Polizia Giudiziaria procedesse al dissequestro dell'area con conseguente irreversibile modificazione dello stato dei luoghi.

In conclusione, l'omesso avviso agli indagati, alla persona offesa dal reato e ai difensori, ai sensi dell'art. 360, comma 1, c.p.p. in ordine allo svolgimento delle attività di campionamento e di analisi comporta la nullità dei risultati di tali accertamenti compendiate nella relazione dell'ARPA dell'1.6.2020 e riportati integralmente nei rapporti di prova ad essa allegati.

Per giurisprudenza consolidata si tratta di una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., che, non rientrando nel novero delle nullità assolute ricade nella disciplina dell'art. 180 c.p.p. (v. Cass. pen., sez. V, 15/12/2014, n.11086; Cass. pen., Sez. VI, 12 dicembre 1996, n. 10688), e va quindi eccepita nel corso del giudizio di primo grado, prima della deliberazione della relativa sentenza.

Nel caso di specie l'eccezione è stata sollevata tempestivamente dalle difese indicate in epigrafe.

Di conseguenza, deve essere dichiarata la nullità dei rapporti di prova e della relazione ARPA del 1.6.2020 limitatamente alla parte in cui gli stessi sono riportati.

Va quindi respinta la richiesta del P.M. di acquisizione dei suddetti documenti, con la precisazione che, in mancanza di consenso delle difese, la relazione dell'ARPA non può essere acquisita neppure nella sua residua parte descrittiva.

Rimane assorbita ogni ulteriore questione in ordine al mancato deposito dei verbali delle operazioni.

**P.Q.M.**

**Visti gli artt. 178, co. 1, lett. c), e 180 c.p.p.**

**dichiara**

la nullità dei rapporti di prova e della relazione ARPA del 1.6.2020 limitatamente alla parte in cui gli stessi sono riportati e, conseguentemente,

**respinge**

la richiesta di acquisizione della relazione ARPA dell'1.6.2020 e dei referti di analisi ad essa allegati.

**Milano il 4.7.2023**

**Il Giudice**  
*Orsola De Cristofaro*  
**Dott.ssa Orsola De Cristofaro**